

deliberato dall'On. Consiglio in data 28 aprile 1937, e per tali due nuovi mutui l'Istituto Case Popolari ha fatto presente il grave onere che deriva ai fitti delle Case Popolari (da esso Istituto costruite) in conseguenza della clausola relativa alla costituzione del suddetto fondo di garanzia, che deve essere mantenuto integro fino ad estinzione di ciascun mutuo.

L'Istituto Case Popolari rileva al riguardo di essere già tenuto, indipendentemente dal fondo di garanzia richiesto dall'Istituto, a provvedere fra le spese di gestione la manutenzione degli stabili, e cioè gli inquilini, oltre alle spese di manutenzione normale, come sopra previste dai bilanci annuali, deltono sostenere anche l'onere del suddetto fondo di garanzia che, a detta dell'Ente mutuatario, viene a gravare per circa il 13% sui fitti.

Per evitare tale doppio appanno per gli operai inquilini, senza d'altra parte ledere i legittimi interessi dell'Istituto, l'Ente mutuatario propone che venga abolito l'obbligo di costituire, come sopra, il fondo di riserva previsto nei contratti, dichiarandosi pronto ad assumere l'obbligo di stanziare nel bilancio di provi-